

*Risposta specifica alle richieste di spiegazioni e commenti riguardo l'art.111 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel suo specifico comma 4.*

L'art. 111 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nel suo comma 4 dispone le **PRESCRIZIONI** di Legge da ottemperare qualora il Datore di Lavoro opti per effettuare lavori in quota (altezza maggiore di metri 2,00 dal piano di lavoro) attraverso l'utilizzo di funi, ovvero NON di apprestamenti di uso collettivo (mezzi di protezione collettiva, ossia ponteggi, trabattelli, parapetti, ecc.) ma con l'utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale, cioè funi).

La prima considerazione da sottoporre ai lettori è la non precisa disposizione normativa riguardo al concetto temporale riportato: *breve durata*. Difatti con questa indicazione non pare possibile poter individuare una componente tempo significativa nel comprendere appieno quando sia possibile, o meno, attuare il comma nel rispetto della normativa. Infatti alcune interpretazioni pongono a questo termine lo stesso indicato nell'art. 26 comma 3-bis del decreto per la redazione del DUVRI, ovvero 5 uomini-giorno annui, che tradotti in lavori effettuati da una squadra di operai (almeno due) equivale a 2 giorni lavorativi annui. Questa, come giustamente evidenziato da molti operatori del settore, è soltanto una interpretazione che però a volte è attuata dagli stessi organi di controllo.

Altra considerazione da sottoporre ai lettori è l'indicazione del Decreto all'utilizzo prioritario di apprestamenti di uso Collettivo (comma 1 lettera a) rispetto a quelli di uso individuale, come appunto le funi, a meno che non vi siano delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. Ed anche qui si entra nella valutazione per interpretazione del significato di 'caratteristica'. Infatti alcuni interpretano questo termine come l'elemento di fabbrica (EF) cui effettuare i lavori. Ad esempio, se parliamo di un EF quale una chiusura orizzontale inclinata (un tetto) su cui intervenire la possibilità che ciò consenta di utilizzare correttamente il comma 4 è che si intervenga solo su una parte dell'EF stesso, ovvero si intervenga su un Elemento Costruttivo (cornicione, gronda, pluviale, ecc.) o parte di esso (porzione di manto in tegole, ecc.). Ed anche qui rientriamo in un ambito interpretativo.

Tuttavia ad una lettura più attenta del comma 4 immediatamente appare evidente che, come 'principio massimo' per il Legislatore, ci sia quello di effettuare la **Valutazione del Rischio**, attraverso una Individuazione, una Analisi ed una Valutazione concreta sia del rischio della lavorazione da espletare, che del rischio di caduta dall'alto che la lavorazione stessa comporta.

Appare pertanto evidente che l'opzione che il Datore di Lavoro può fare per la scelta di un DPI, quale la fune, in virtù di una attrezzatura più sicura, come un apprestamento di uso collettivo, sia figlia di una valutazione a valle della redazione di un Documento dei Rischi, documento che comprovi in maniera NON più prescrittiva, bensì **PRESTAZIONALE**, la 'convenienza' dell'utilizzo delle FUNI. Ecco che pertanto la risposta vincente all'utilizzo del DPI in alternativa al mezzo di protezione collettiva è concretamente supportata da una valutazione del RISCHIO, effettuata a monte del processo, ovvero in fase progettuale e non nella mera operatività del lavoro (con un banale POS). Questo si evidenzia quando nell'ambito della redazione di un PSC è direttamente un Tecnico Abilitato (CSP) ad indicare come il rischio minore e MITIGATO sia quello dell'utilizzo delle funi. Ossia un Responsabile tecnicamente esperto, e abilitato nel farlo, si esprima ufficialmente in un documento 'efficace' riconoscendo il minor rischio del DPI fune rispetto al rischio di utilizzo di apprestamenti collettivi per lo 'specifico lavoro'. Ed il tutto sigillato dalla sua piena Responsabilità che il compito richiede.

In conclusione appare quindi come indispensabile, per esser CERTI di rispettare il comma 4, la valutazione del Rischio dell'intera attività da svolgere, a monte del processo, ovvero nella fase Progettuale, dove un tecnico 'decide nel merito' giudicando il minor rischio dell'utilizzo funi rispetto ad apprestamenti, ed assumendosene piena Responsabilità. Solo allora il Datore di Lavoro ed il Suo Committente che ha svolto la sua Valutazione dell'Idoneità Tecnica Professionale (V.I.T.P.) potranno esser sicuri di aver svolto il proprio lavoro nel pieno del rispetto della norma.

Ing. Francesco Micomonaco (esperto in Sicurezza sul Lavoro)